

Le Norme sul PUBBLICO SPETTACOLO



Ing. Ennio AQUILINO
Direttore Regionale Vigili del Fuoco

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi

Ennio AQUILINO
Direttore Regionale VVF Lazio



Cosa ci attende?



- Generalità sul nuovo Codice di Prevenzione Incendi
- Le norme sul Pubblico Spettacolo
- La RTV 15 del 22 dicembre 2022 Locali di pubblico spettacolo
- Il S.U.A.P. e le attività di pubblico spettacolo



Struttura del “Codice”

Il documento si compone di quattro sezioni

- **Sez. G Generalità**

Principi generali per tutte le attività: termini e definizioni, modalità di applicazione della norma, strumenti per la valutazione del rischio delle attività.

- **Sez. S Strategia antincendio**

Insieme delle **misure antincendio** di prevenzione protezione e gestionali, da applicare a tutte le attività per ridurre il rischio incendio

- **Sez. V Regole tecniche verticali**

misure antincendio complementari a quelle della sez. Strategia, destinate a specifiche attività (es. scuole, ecc ...)

- **Sez. M Metodi**

Descrizione di metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche



Parole chiave del “Codice”

Generalità

Metodologie di progettazione applicabili a **tutte** le attività

Semplicità e modularità

Soluzioni progettuali semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile la manutenzione; scomposizione in moduli delle soluzioni progettuali

Flessibilità

Proposizione di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, possibilità di elaborazione di soluzioni progettuali autonome da parte del progettista

Standardizzazione ed integrazione

Linguaggio in linea con gli standard internazionali con unificazione di consolidati concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi

Inclusione

Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione

Contenuti basati sull'evidenza

il Codice è basato sulla applicazione della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

Aggiornabilità

Strutturato in modo da essere facilmente aggiornabile per seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze tecniche.



Ipotesi fondamentali del documento



- In condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da **un solo punto di innesco**.
 - E' escluso, pertanto, l'**incendio doloso** o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, ...)
- Il rischio di incendio di un'attività **non può essere ridotto a zero**.
 - Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati **accettabili**.



Campo di applicazione [1/2]

Progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio delle **attività** soggette ai controlli di P.I.

- svolte all'**interno** di opere da costruzione
- con **presenza** anche occasionale e di breve durata **di occupanti**.
- con esclusione delle attività di “energia”



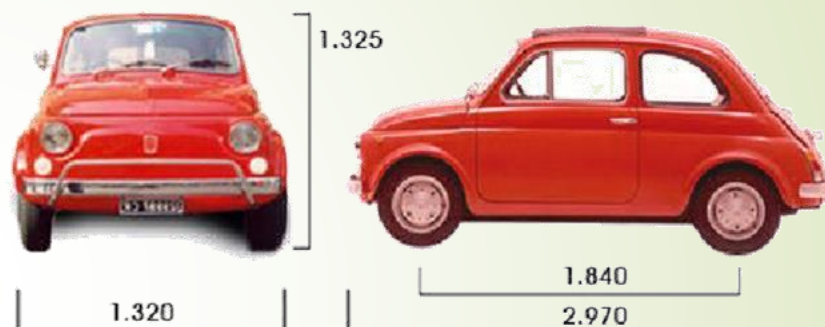
Nelle attività non soggette può essere applicato per **analogia**.

Campo di applicazione [2/2]

* *senza distinzioni!*

È applicabile ad **attività**
nuove ed esistenti
garantendo il medesimo
livello di sicurezza

1957



2014



Campo di applicazione (Art.2 D.M.3/8/15)

Attività non normate: la maggioranza, ad esempio...

9; 14;

da 27 a 40 compresi;

da 42 a 47 compresi;

da 50 a 54 compresi;

56; 57; 63; 64; 70;

75, solo depositi di mezzi rotabili e ricoveri natanti e aeromobili;

76.



Metodologia di progettazione

Obiettivi di sicurezza antincendio

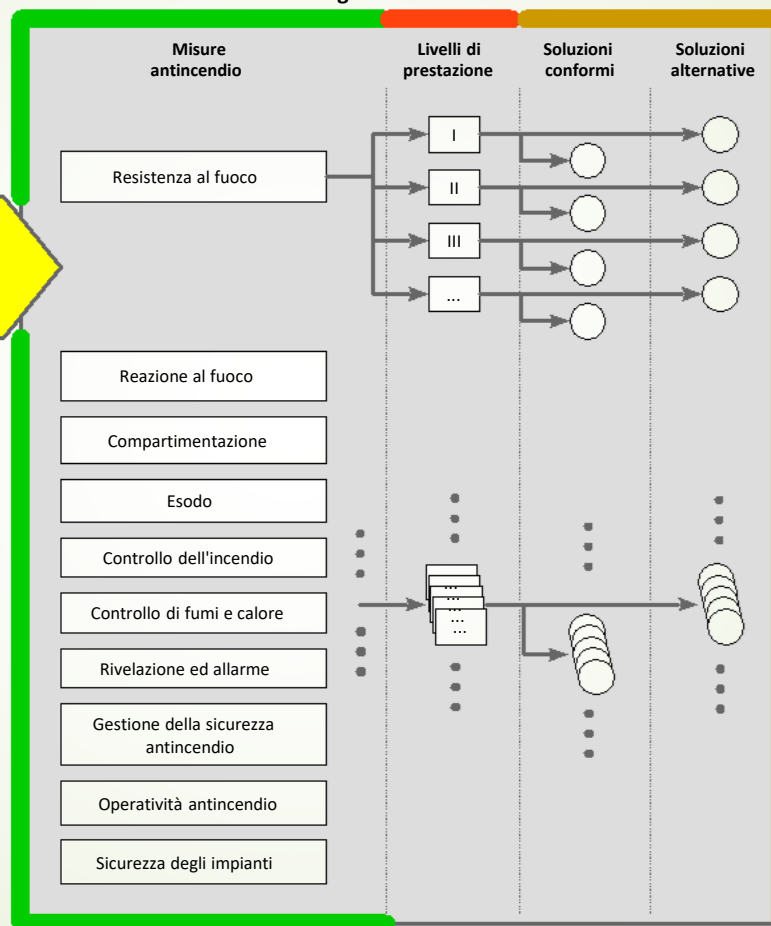
Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.



Valutazione del rischio di incendio

- a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;
- b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- e. limitare gli effetti di un'esplosione;
- f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
- i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

Strategia antincendio



Per ciascun livello di prestazione si hanno le:

Soluzioni conformi:
soluzioni progettuali prescrittive, di immediata applicazione; non richiedono valutazioni tecniche
es. "La distanza deve essere pari a 5m."

Soluzioni alternative:
soluzioni progettuali prestazionali, alternative alle soluzioni conformi, richiedono valutazioni tecniche secondo metodi ammessi (G2.6)
es. "La distanza deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/mq"

Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Strategia e misure

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della Sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Sviluppate per livelli di prestazione

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della Sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

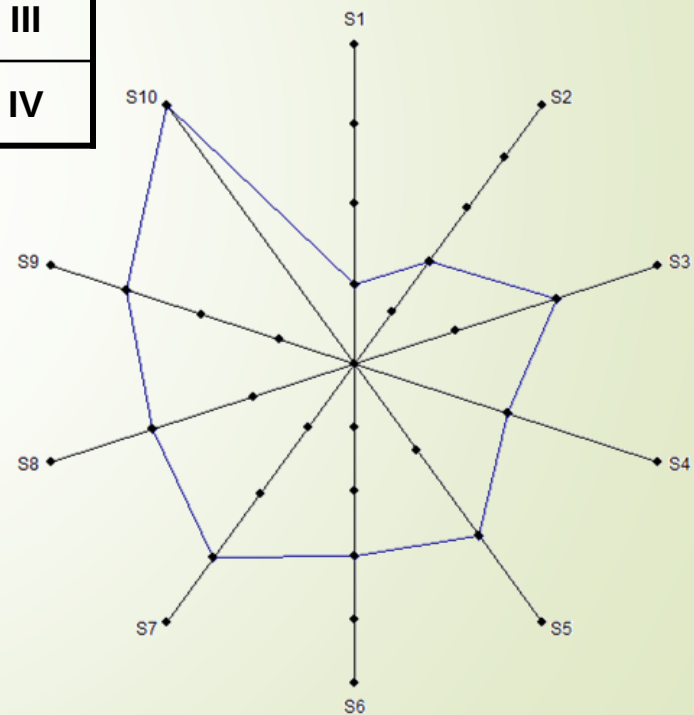
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Misure antincendio e livelli di prestazione



S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
II	II	II	II	II	II	II	II	II	
III	III	III		III	III	III	III	III	
IV	IV				IV	IV		IV	
	V				V				



Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Come si sceglie?

Il livello da attribuire a ciascuna misura dipenderà dal rischio incendio della attività

- rischio per la vita umana (per compartimento)
- rischio per i beni (per l'intera attività)
- rischio per l'ambiente (per l'intera attività)

I livelli si raggiungono con soluzioni tecniche

- descritte nel Codice: soluzioni conformi
- definite ad hoc: soluzioni alternative



Analisi del rischio



Nel Codice si definiscono le seguenti tipologie di profilo di rischio:

salvaguardia della vita umana

salvaguardia dei beni economici

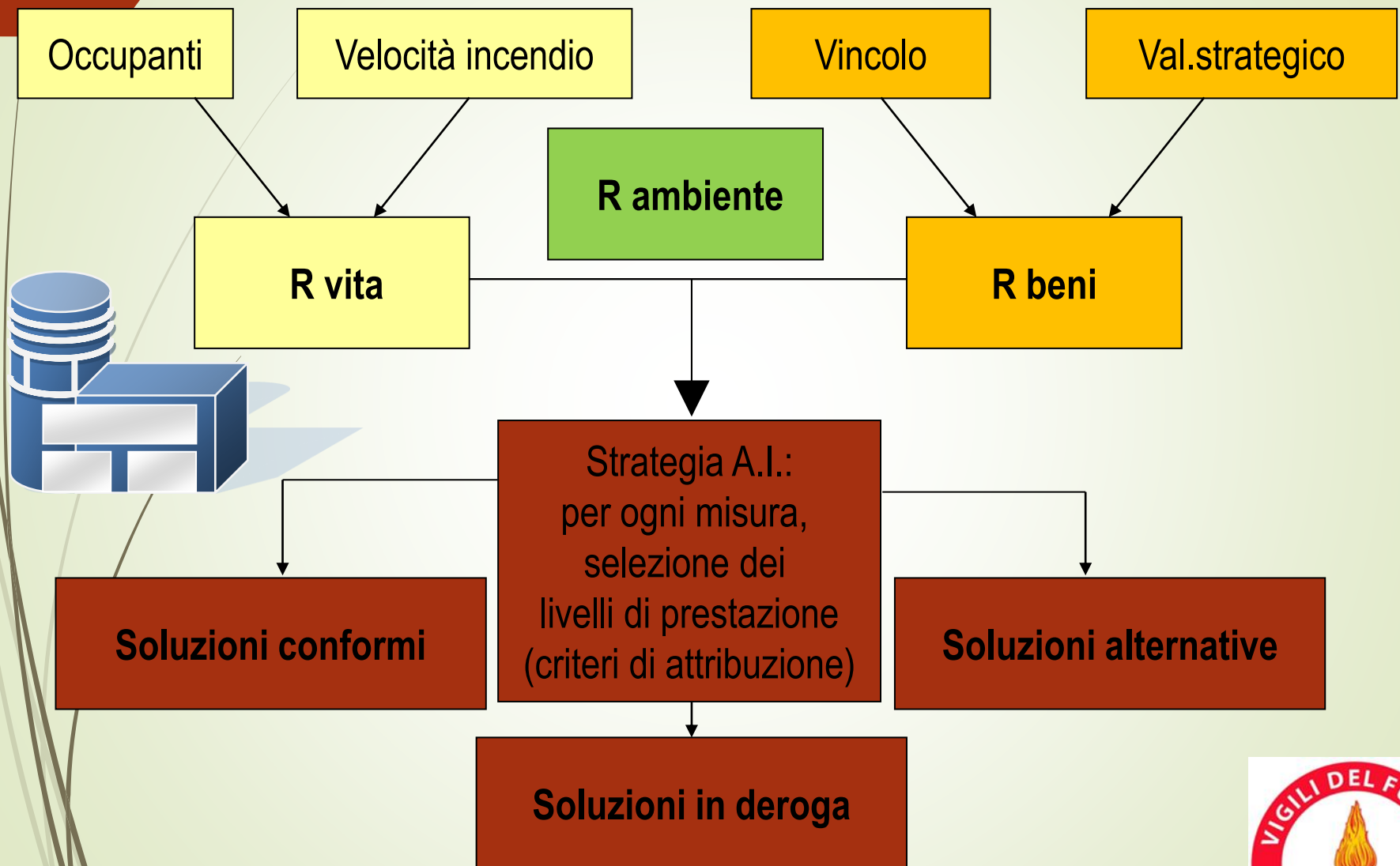
tutela dell'ambiente

R vita

R beni

R ambiente

Come si usa?





CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE

Per pubblico spettacolo si definiscono locali o spazi in genere, attrezzati ed organizzati, in cui si svolge un'attività (permanente o temporanea) con presenza di pubblico che assiste (spettacolo) o partecipa direttamente (trattenimento), in possesso di alcune caratteristiche peculiari:

- Una attività di pubblico spettacolo è sottoposta al *regime autorizzativo* previsto negli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S , con rilascio di licenza/autorizzazione da parte del Comune/prefettura competente;
- *Le caratteristiche architettoniche degli spazi* : è individuabile la zona in cui si svolge uno spettacolo e/o trattenimento, la zona per il pubblico e strutture e/o impianti e/o apparecchiature di cui sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- *Le caratteristiche organizzative* con cui si svolge la iniziativa: il pagamento del biglietto d'ingresso, la pubblicità, le caratteristiche imprenditoriali, il rilevante numero di persone coinvolte;
- *Le caratteristiche temporali* in cui si svolge l'attività : locali fissi, locali ad utilizzo polifunzionale, utilizzo di spazi di norma non destinati a spettacolo, manifestazioni temporanee;



Attività considerabili come pubblici spettacoli - I

- Locali/luoghi definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/96
 - teatri;
 - cinematografi;
 - cinema-teatri;
 - auditori e sale convegno; (convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento)
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- sale da ballo e discoteche e simili (disco-bar, night club)
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti
- parchi di divertimento
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
- locali multiuso sale polivalenti utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo



Attività considerabili come pubblici spettacoli -2

- Circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, con accesso previo acquisto del biglietto e/o tessera di socio senza particolari formalità , ovvero presenza di pubblicità dell'evento, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
- Impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori ;
- Gare di di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso ;
- Piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.
- Locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico



Attività non considerabili come pubblici spettacoli -1

- Locali/luoghi definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/96
 - Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali. In tali luoghi è consentita la presenza palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
 - Locali utilizzati per riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - I pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
 - I pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone
 - I pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)



Attività non considerabili come pubblici spettacoli -2

- Manifestazioni fieristiche, sagre, gallerie, mostre, esposizioni all'aperto o al chiuso, attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo;
- Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili) con accompagnamento musicale e senza allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo ed accesso libero senza sovrapprezzo, a condizione che sia prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza allestimenti che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo (palchi, pedane ecc.);
- Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti parco divertimenti;
- Le pubbliche manifestazioni (comizi, congressi politici, cortei, iniziative elettorali ecc.)



I requisiti principali

- ☐ **Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)**
- ☐ **Palchi ed aree di spettacolo (montaggio, gestione ecc.)**
- ☐ **Gli impianti (riscaldamento, cucine, impianti elettrici)**
- ☐ **Affollamento e gestione**
- ☐ **Sicurezza, ordine pubblico, impatto sul territorio (viabilità, parcheggi ecc.)**
- ☐ **Emissioni sonore ed in atmosfera**
- ☐ **Gestione sicurezza ed emergenza**



Le normative

- ☐ **D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.**
- ☐ **Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)**
- ☐ **Norme UNI – CIG**
- ☐ **Istruzioni del fabbricante, fascicolo tecnico, omologazioni**
- ☐ **NTC**
- ☐ **Regolamenti comunali e locali**
- ☐ **La nuova RTV 15 del codice di P.I.**

Dichiarazioni e certificazioni

- ☐ **SCIA ex DPR 151/11**
- ☐ **Verbale parere/verifica della CPVLS – CCVLPS**
- ☐ **Dichiarazione conformità DM 37/98**
- ☐ **Certificazioni e dichiarazioni VF**
- ☐ **Certificazioni ed asseverazioni di tecnici**
- ☐ **Dichiarazione professionista per affollamento fino a 200 unità**
- ☐ **SCIA per attività affollamento fino a 200 unità a tempo limitato**

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Campo di applicazione

Definizioni

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

Strategia antincendio

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Esodo

Gestione della sicurezza antincendio

Controllo dell'incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo di fumi e calore

Sicurezza impianti tecnologici

Altre indicazioni

**V.15.1****Campo di applicazione**

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
 - a) i luoghi non delimitati;
 - b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;

Nota Ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, ..., privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.

 - c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.



V.15.2

Definizioni

1. Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nota Ad esempio: attività quali la danza (es. sale da ballo, discoteche, ...), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, ...), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, ...).

2. Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili.

Nota Ad esempio: attività quali cinema, auditorium, sale convegni, ..., inseriti in centri commerciali o poli fieristici.

3. Sala: ambito dell'attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.
4. Scena: ambito dell'attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. In relazione all'ubicazione, la scena può essere:

- a) di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena, per il quale è ammessa la comunicazione diretta con la sala;
- b) di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala.

Nota L'ambito costituito da sala e scena integrata è unico ai fini della determinazione delle misure antincendio.

5. Deposito di servizio alla scena: locale destinato a contenere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.



V.15.3

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività sono classificate come segue:

a) in relazione al *numero di occupanti* n :

OA: $n \leq 200$;

OB: $200 < n \leq 1000$;

OC: $1000 < n \leq 5000$;

OD: $n > 5000$.

Nota Il *numero degli occupanti* (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, ...) è in genere superiore alla *capienza*, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.

Nota Si veda anche il comma 4 per la classificazione in relazione al numero degli occupanti.

b) in relazione alla *quota dei piani* h accessibili al pubblico:

HA: $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$;

HB: $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$;

HC: $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Nota Si evidenzia che la tabella V.15-2 può essere utilizzata per le limitazioni delle quote dei piani accessibili al pubblico.

Nota Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, ...), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.



TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie $> 100 \text{ m}^2$;

TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva $> 50 \text{ m}^2$;

Nota Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie $\leq 50 \text{ m}^2$.

TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$;

TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;

TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;

Nota Le attività all'aperto sono definite al capitolo G.1.

TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie $> 100 \text{ m}^2$;

Nota Ad esempio: laboratori ed attrezzature per le scenografie, ...

TK2: scena di tipo separato;

TM1: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$, aventi superficie $> 200 \text{ m}^2$;

TM2: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

TM3: depositi di servizio alla scena di superficie $> 50 \text{ m}^2$;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ...

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;

Nota Ad esempio: muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.



V.15.4

Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata applicando la metodologia di cui al capitolo G.2.

Nota Nei luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, ...), il progettista considera il rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, ...).

2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
3. L'impiego di articoli pirotecnici, fiamme libere, sostanze o miscele pericolose, armi scenografiche deve essere oggetto di specifica valutazione del rischio ed autorizzato secondo le procedure di legge.
4. Gli allestimenti e gli impianti temporanei, privi di normativa di riferimento, devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

V.15.5

Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale, attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in essa definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.



V.15.5.1

Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, nei passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2. Nelle sale delle aree TO1:
 - a) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco;
 - b) per le pavimentazioni, possono essere impiegati materiali appartenenti gruppo GM3 di reazione al fuoco;
 - c) per le pavimentazioni in legno, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco, in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, nonché di condutture elettriche sottostanti.
3. Anche nel caso di scena integrata, è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico.

Nota Per il capitolo S.1 è altresì ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco per materiale scenico non incluso in quinte, velari, tendaggi e simili.

4. Nelle aree TO2 e per le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio possono essere impiegati materiali del gruppo GM3.

Nota Come specificato nel capitolo S.2, le *strutture vulnerabili in condizioni d'incendio* sono ad esempio: tensostrutture, tunnel mobili, strutture a tenda, ...



1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V15-1.
2. Le indicazioni del precedente comma 1 non si applicano alle *strutture vulnerabili in condizioni d'incendio* con carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$.

Nota Come previsto al capitolo S.2, anche per le *strutture vulnerabili in condizioni d'incendio* non separate dalle opere da costruzione, il valore del carico d'incendio specifico q_f può essere riferito all'effettiva distribuzione dello stesso.

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		

[1] Per le attività che occupano un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.

Tabella V15-1: Classe di resistenza al fuoco

1. Le aree TO1, TA1 devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V15-2.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V15-3.
3. Per ciascuna sala:
 - a) non si applicano i limiti della massima superficie lorda dei compartimenti del capitolo S.3;
 - b) è ammessa la compartimentazione multipiano del capitolo S.3, indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.

Nota Ad esempio: per i piani dei soppalchi, delle gallerie, delle gradinate, dei loggioni, ...



4. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:
- di tipo a prova di fumo, tra l'attività ed altre attività con sistemi d'esodo indipendenti;
 - di tipo a prova di fumo, tra l'attività classificata OA+HA o OA+HB ed altre attività civili con sistemi d'esodo comuni;
 - di tipo protetto, con chiusure almeno E 30-S₁, tra l'attività ed altre attività civili con sistemi d'esodo indipendenti;
 - di tipo protetto, tra l'attività ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d'esodo comuni;
 - senza requisiti di compartimentazione:
 - tra l'attività classificata OA+HA ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d'esodo comuni;

Quote dei piani	Attività	Misure antincendio aggiuntive
-5 m ≤ h < -1 m [1]	OA	Almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto.
	Tutte eccetto OA	Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2] ed almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto.
-10 m ≤ h < -5 m [3]	Tutte	- Gestione dell'emergenza (capitolo S.5) di livello di prestazione III; - Controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV; - Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2]; - Almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo.
h > 24 m	Tutte eccetto OA	Tutte le vie d'esodo a prova di fumo
[1] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso che h arrivi fino a -7,5 m. [2] Per le singole sale di superficie ≤ 600 m ² è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc. [3] Nel limite massimo di due piani interrati.		

Tabella V.15-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TO1 e TA1

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TO1, TA1	Nessun requisito			
TA2, TA3, TK2 [1], TM1 [2], TM3, TT1, TT2	Di tipo protetto			
TK1, TM2	Di tipo protetto [3]		Resto dell'attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2	
TZ	Secondo valutazione del rischio			
[1] Nessun requisito per il boccascena. [2] Nessun requisito per i locali guardaroba permanentemente presidiati. [3] Di tipo a prova di fumo se ubicati a quota < -1 m.				

Tabella V.15-3: Compartimentazione



V.15.5.4

Esodo

1. Il sistema d'esodo delle aree TO1 e TO2:
 - a) non può prevedere tornelli;
 - b) non può prevedere porte ad apertura automatica, in caso di occupanti che assistono alle rappresentazioni prevalentemente in piedi e con densità d'affollamento $> 0,7 \text{ pp/m}^2$;
 - c) non deve attraversare le altre tipologie di aree classificate al paragrafo V.15.3, comma 2.

Nota L'affollamento complessivo è calcolato con riferimento alle *densità di affollamento* ed ai criteri del capitolo S.4 per ciascun ambito oppure impiegando soluzioni alternative o in deroga.

V.15.5.5

Gestione della sicurezza antincendio

1. La GSA in esercizio deve prevedere la *verifica* delle condizioni di sicurezza prima dell'apertura al pubblico dell'attività e la successiva *sorveglianza* durante l'esercizio, con particolare riguardo ai locali e alle vie d'esodo, ai sistemi di protezione attiva ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
2. Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale ad uso esclusivo (capitolo S.5).

V.15.5.6
Controllo dell'incendio

1. Le attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) conformi ai livelli di prestazione previsti in tabella V.15-4.
2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, nella progettazione delle reti di idranti, devono essere adottati i parametri minimi riportati in tabella V.15-5.
3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler, secondo la norma UNI EN 12845, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.15-6.

Attività	Area	Attività			
		HA	HB	HC	HD
OB	TO1, TA1, TA3	II [1]		III	
OC, OD	TO1, TA1, TA3	III			
OD	TO2 [2]	III			
Qualsiasi	TA2, TK1, TK2	III [3]		IV	
Qualsiasi	TM2	IV			
Qualsiasi	TZ	Secondo valutazione del rischio			

[1] Livello di prestazione III per i compartimenti delle attività con carico d'incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$.

[2] Livello di prestazione riferito alle attività soggette.

[3] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$, oppure con carico d'incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$ se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).

Tabella V.15-4: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

Attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
Occupanti	Quota dei piani			
OB	HA, HB	1	Non richiesta	Singola
OC	HA			
OB	HC	2		
OC	HB, HC			
OB, OC	HD			
OD	Qualsiasi			Singola superiore

Tabella V.15-5: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

Attività	Alimentazione idrica
OA, OB, OC	Singola [1]
OD	Singola superiore
[1] Se presenti aree TK1 di superficie $> 150 \text{ m}^2$, si indica l'alimentazione idrica di tipo singolo superiore	

Tabella V.15-6: Parametri progettuali per gli impianti sprinkler e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845



V.15.5.7

Rivelazione ed allarme

1. Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V15-7.

Nota Ad esempio: sono ammesse soluzioni alternative alla funzione A degli IRAI (impianti di rivelazione e allarme automatici dell'incendio) nelle sale con impieghi di effetti scenici che possano comportare falsi allarmi, ad esempio: discoteche, teatri, complessi multifunzionali, ...

2. Deve essere previsto il sistema EVAC per le aree dell'attività riportate nella tabella V15-8.

Attività	Area	Livello di prestazione
Qualsiasi	TO2	I
OA, OB [1]	TO1	
OB, OC, OD	-	IV
[1] Attività non soggette, costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2.		

Tabella V15-7: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Attività	Area
OB [1]	TO1, TA1, TA2
OC, OD	
OC, OD	TO2 [2]
[1] Per attività con densità d'affollamento $\leq 0,7$ pp/m ² , costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2 è possibile omettere il sistema EVAC.	
[2] Nelle attività con aree accessibili al pubblico esclusivamente all'aperto è possibile omettere i requisiti di resistenza al fuoco dei componenti del sistema EVAC.	

Tabella V15-8: Aree di installazione del sistema EVAC

V.15.5.8 Controllo di fumi e calore

1. Le aree TO1 delle attività devono essere dotate di misure di controllo fumi e calore (capitolo S.8) secondo i livelli di prestazione della tabella V15-9.
2. Le indicazioni del precedente comma 1 non si applicano alle attività svolte in *strutture vulnerabili in condizioni d'incendio*.
3. Nelle aree TK2 deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), proteggendo le aree limitrofe (es. platea, servizi, foyer, ...) tramite *compartimenti a soffitto* appositamente dimensionati, ad esempio secondo le norme UNI 9494.

Attività			
OA	OB	OC	OD
II [1]		III [2]	
[1] Per i teatri con scena integrata è richiesto il livello di prestazione III. [2] Per le singole sale di superficie $\leq 600 \text{ m}^2$ è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.			

Tabella V15-9: Livelli di prestazione per il controllo fumi e calore



V.15.5.9

Sicurezza impianti tecnologici

1. I gas refrigeranti degli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10), inseriti in aree TO1 e TA1, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
2. Gli impianti di produzione calore alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi di potenza ≤ 35 kW devono essere ubicati all'esterno delle attività oppure in compartimenti di classe di resistenza al fuoco ≥ 30 .
3. Gli *impianti temporanei* non devono costituire causa di inciampo negli ambiti aperti al pubblico. Devono essere realizzati tenendo conto delle prevedibili sollecitazioni ambientali, con particolare riferimento al rischio di danneggiamento meccanico. Prima del loro utilizzo, devono essere sottoposti a verifica secondo le norme tecniche di riferimento.

V.15.5.10

Altre indicazioni

1. È vietato l'impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.



Sportello Unico Attività Produttive

D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160



Cosa è il S.U.A.P.

D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) **rappresenta lo strumento esclusivamente telematico voluto dal legislatore per assumere il ruolo di unico interlocutore tra l'Impresa e la Pubblica Amministrazione.**

Il DPR 160/10 lo definisce come: “unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento” (art. 1).

Il SUAP risulta essere l'unico punto di accesso, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Cosa fa il SUAP

Il Suap consente di poter avviare l'impresa in un solo giorno, assolvendo a tutte le procedure previste per lo start-up d'impresa. **Nello specifico il Suap:**

- ❖ svolge compiti di **coordinamento con gli Uffici interni dell'ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli Enti esterni** (A.s.l., A.r.p.a.c., Vigili del Fuoco, etc.) coinvolti nelle varie fasi e a diverso titolo nell'ambito dello stesso;



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Chi gestisce il SUAP

Le funzioni del SUAP possono essere esercitate:

- ❖ **direttamente dai comuni** che si sono accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in forma singola o associata (comuni accreditati);
- ❖ **tramite la Camera di Commercio** territorialmente competente in caso di delega da parte dei comuni (comuni deleganti).



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati **sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.**



Le Competenze del SUAP in materia di pubblico spettacolo

In definitiva : le attività relative a pubbliche manifestazioni, sagre, feste e simili, in cui sono presenti trattenimenti e/o somministrazione, configurano un'attività di servizi, ancorché svolta in forma non principale da soggetti giuridici denominati enti non commerciali di tipo associativo. Questi enti in buona sostanza possono mettere in opera attività commerciali e/o di servizi nei limiti fiscali dettati dall'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

3. ...

COMPETENZE DEL SUAP NEL PUBBLICO SPETTACOLO

SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (Prima manifestazione)	SCIA per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (modello B1)
Comunicazione al Prefetto/Comune dello svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza	Comunicazione per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e sagre popolari	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (modello B1)
Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)	SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
Comunicazione alla Prefettura	Comunicazione alla Prefettura
Comunicazione ai Monopoli di Stato	Comunicazione ai Monopoli di Stato
Comunicazione all'ASL - Servizio Veterinario	Comunicazione all'ASL
CHIEDE	Procedimento
Nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali	Richiesta nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali

COMPETENZE DEL SUAP NEL PUBBLICO SPETTACOLO

SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
CHIEDE	Procedimento
Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale
Nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)	Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)
Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense	Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense
Richiedere la licenza temporanea ex art. 68 del T.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)	Domanda per rilascio licenza temporanea ex art. 68 del T.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)





I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety



Occorre approntare la Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative





**INVESTIMENTO
O COSTO?**





Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

- a) Definizione e descrizione delle attività
- b) Definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi
- c) Definizione delle normative applicabili
- d) Identificazione dei soggetti coinvolti e degli operatori
- e) ...



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- a) Piano di emergenza
- b) Definizione esigenze sanitarie
- c) Definizione dei livelli di rischio dell'evento
- d) Documentazione formazione / informazione operatori
- e) Piano di autocontrollo HACCP
- f) ...



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

3. OTTENIMENTO TITOLI ABILITATIVI

- a) Tecnico di Parte - Commissione di Vigilanza
- b) Agibilità art. 80 tulps
- c) Unità territoriale 118
- d) Titoli abilitativi (scia – licenza)
- e) Prefettura e Questura
- f) Vigili del Fuoco



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

4. MONITORAGGIO LIVELLI DI RISCHIO E CONTROLLO

- a) Monitoraggio dei vari livelli di rischio da parte dell'organizzatore
- b) Controllo delle forze di polizia e dei VV.F.
- c) Correttivi da adottare in caso di necessità
- d) ...



L'evoluzione normativa: semplificazione e liberalizzazione

- **D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2**
- **Spettacoli ed intrattenimenti nei Pubblici Esercizi**
- **Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS**
- **Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione**
- **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**
(Ministero del Lavoro - Salute) - Decreto Palchi
- **Prevenzione Incendi - Inquinamento Acustico**
- **Decreto Sicurezza DL 14/2017 convertito in legge 48/2017**



L'evoluzione normativa: semplificazione e liberalizzazione

- **Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0011464 del 19/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0009517 del 20/07/2017**
- **Circolari Prefetture varie ed in particolare :**
 - ❖ **Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017 ad oggetto «Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo»**
 - ❖ **Prefettura di Roma «Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni»**



L'evoluzione normativa: semplificazione e liberalizzazione

- **Circolare Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U/015764/10089 O (1)SIC(2) del 30/10/2017 – Direttiva sui Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacoli di cui al DM 06/10/2009**
- **Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia**
- **Art. 22, comma 3 bis, DL 24/4/2017 n. 50 (*Legge 21/6/2017 n. 96*)**
- **Direttiva del Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**
- **Normativa Regione**



L'evoluzione normativa: semplificazione e liberalizzazione

- **Gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori – Norma UNI EN 13200-8:2017 pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018**

In particolare la UNI EN 13200-8:2017:

- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- tratta del personale addetto alla sicurezza - della politica di sicurezza e delle procedure di sicurezza.

La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.



Definizioni legate ai documenti

- **Piano di emergenza** - piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell'autorità locale;
- **Piano di evacuazione** - si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- **Piano di gestione** - è invece il Documento per mantenere prima, durante e dopo l'evento, lo stato ottimale dell'installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- **Pianta delle installazioni per spettatori** - definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell'ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- **Politica di sicurezza** - ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall'organizzatore dell'evento o dalla direzione generale;
- **Piano di Contingenza** - il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all'evento;
- **Procedure di sicurezza** - il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.



Definizioni legate ai soggetti

- **Organizzatore dell'evento** - persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- **Responsabile della sicurezza** – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell'evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- **Steward** - definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- **Responsabile degli steward** - si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, che ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- **Gestore delle installazioni** – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell'organigramma legato alla sicurezza dell'evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell'organizzatore dell'evento;
- **Direzione generale** – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere : consiglio di amministrazione, proprietario delle installazioni, presidente di un'installazione per spettatori, organizzatore dell'evento, responsabile della sicurezza.
- **Supervisore**, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.

Infine una definizione interessante è anche quella del **Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG)**, ovvero il forum all'interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.

Le attività di Pubblico Spettacolo

Le tre
tipologie
di attività





I Pubblici Esercizi

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PUBBLICO ESERCIZIO

Per pubblico esercizio si intende, ai sensi della legge italiana, il **locale**, in cui **l'accesso è libero** a chiunque, in cui si svolga un'attività avente ad oggetto la **prestazione di servizi al pubblico**



I Pubblici Esercizi

Il carattere di “pubblicità” di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del locale, non è dato dall'apparenza esteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati. Lo **scopo della sottoposizione a controllo**, mediante il regime dell'autorizzazione di polizia, di talune attività imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, la moralità, l'igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed esercizi che prestano servizi di varia natura.

I Pubblici Esercizi



Ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773), per **l'apertura di un pubblico esercizio è necessaria la licenza di polizia**, oggi assorbita dalla **SCIA** o dall'**autorizzazione rilasciata dal comune**.



I Pubblici Esercizi

Esistono diversi tipi di esercizi pubblici, riconducibili all'art. 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore:

- a) **Esercizi dell'attività ricettiva** : alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79);
- b) **Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande** : ristoranti, trattorie, bar, osterie, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto (regolati dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggi regionali, emanate a seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione);

Luogo Pubblico





D.M.19 AGOSTO 1996

Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Napoli – Piazza del Plebiscito





Art. 68 TULPS

Senza licenza del **Questore** non si possono dare **in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività»

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo





Il Ministero dell'Interno con Circolare Prot. n. 13077 del 27/02/2014 fornito al Comune di Ravenna rimane laconico laddove tutti speravano di ricevere risposte esaustive. Insomma, se novità ci sono, sono quelle riconducibili al fatto che **le cosiddette autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.**

Pertanto i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare.

Ansa
Mondo

Incendio in un nightclub a Bucarest, 27 morti

Circa 180 i feriti. L'esplosione e l'incendio forse causati da fuochi d'artificio



- Redazione ANSA - ROMA

31 ottobre 2015 05:25 - NEWS

Un'esplosione e l'incendio che ne è seguito sul palco di un nightclub di Bucarest hanno provocato 27 morti e 180 feriti. Il bilancio è stato comunicato dal ministro degli Interni romeno Gabriel Oprea. L'esplosione ha avuto luogo al Colectiv club, situato in un sotterraneo nella capitale romena. Alcuni testimoni hanno detto alla tv Antena 3 TV che c'erano tra le 300 e le 400 persone, per la maggior parte giovani, nella discoteca, e una sola uscita, quando era in corso l'esibizione del gruppo 'metal' 'Goodbye to Gravity' e nello stesso tempo era in atto uno "spettacolo pirotecnico". La tv ha riferito di scene di panico e di ressa verso l'uscita e che i soccorsi sono arrivati 11 minuti dopo.



Giugno 2010: Vercelli

I responsabili dei cinque morti alla sagra di San Germano sono Enrico Pizzo e Giovanni Marchiori. È stata la loro condotta a causare l'esplosione della bombola di gpl nel pomeriggio del 26 giugno 2010 alla Sagra del pesce e del cinghiale. Sono le conclusioni della requisitoria con cui il pm Pier Luigi Pianta ieri ha chiesto **4 anni e mezzo** per Pizzo e tre anni per Marchiori, confermando le accuse di **omicidio colposo e lesioni gravissime**. Chiesti **tre anni per** Tiziano Sacchetto, **il vigile urbano** che presentò una seconda documentazione per l'autorizzazione della festa: per lui Pianta ha confermato l'accusa di falso ma non quelle di omicidio e lesioni. Chiesta l'assoluzione invece per il comandante dei vigili Maurizio Guerrini, difeso dall'avvocato Andrea Corsaro, e per Maria Grazia Bonifacio, la presidente della Pro loco, assistita come il marito Giovanni Marchiori da Cesare Fiorenzi.



Sicuramente alla base della tragedia il fatto che «**l'organizzazione della sagra sia stata approssimativa e poco attenta**». Ma solo la condotta di due imputati su cinque è da condannare.



Gestione della Sicurezza

Giugno 2010: Vercelli - Corte Cassazione – Sez. IV del 19/10/ 2018

La tesi difensiva dell'agente non stata accolta dai giudici di legittimità. Egli ha infatti sostenuto che la pratica accesa dalla Pro loco come denuncia d'inizio attività sarebbe stata in realtà già disciplinata come S.C.I.A. in base all'art. 19 legge 241/1990 come modificato dal D.L. n. 78/2010 e quindi non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione, né conseguentemente alcun intervento dell'Autorità comunale.

L'argomento speso dal ricorrente non è decisivo, perché la **procedura di denuncia** o di segnalazione certificata d'inizio attività ha in tutti i casi una finalità semplificatoria, ma **non esime dall'esercizio di controlli da parte dell'Autorità amministrativa** competente in ordine al contenuto.



Agosto 2017: Marzia di Lentiai

(BL) ■ Maltempo, tromba d'aria nel Bellunese, albero sul tendone della sagra: un morto

Un uomo, nel primo pomeriggio di domenica, è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si è abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale a Marziai di Lentiai (tra Quero Vas e Lentiai)

Gestione della Sicurezza



Caduta delle Luminarie a Palagiano (TA)





Gestione della Sicurezza

Corinaldo sei morti in discoteca

Notte di sangue nel club Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona. Il bilancio è quello di una strage: 6 morti e più di 30 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni. Nel locale erano presenti centinaia di giovani, forse un migliaio : erano lì per il concerto del trapper Sfera Ebbasta.

Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante, forse al peperoncino, che ha iniziato ad intossicare il locale. Poi è iniziata la fuga in massa attraverso l'uscita posteriore del locale, come testimoniano queste drammatiche immagini girate all'esterno della discoteca. Il fiume umano ha percorso una pedana ai cui lati c'erano delle balaustre. Sono state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati.

Di cosa si è parlato?...



- Generalità sul nuovo Codice di Prevenzione Incendi
- Le norme sul Pubblico Spettacolo
- La RTV 15 del 22 dicembre 2022 Locali di pubblico spettacolo
- Il S.U.A.P. e le attività di pubblico spettacolo





Grazie dell'attenzione!

*ennio.aquilino@vigilfuoco.it
www.vigilfuoco.it*